

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Marcello Dieli  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1066 del 05 MAG. 2022

**DIREZIONE:** RISORSE UMANE .....

**OGGETTO:** VALUTAZIONE ATTIVITA' COVID 19 NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL PERSONALE

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 27 APR. 2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
- Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

**NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità**

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
Dott. Massimo Cicero

Il 05 MAG. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, e in regime di prorogatio giusta nota assessoriale 20283 del 13.04.2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

Visto l'art. 2-ter del D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito in Legge n. 24.4.2020 n. 27 che prevede espressamente:

“Art. 2-ter Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale :

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (15)

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.”

Visto l'art. 5 comma 10 della Legge Regionale 12.5.2020 n. 9 che prevede :

“ In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale.”

Visto l'atto di indirizzo dell'Assessorato Salute prot. 16867 del 23.3.2022 avente ad oggetto : “impiego del personale per l'emergenza sanitaria Covid 19 e per il piano regionale vaccinazione” che, al fine di consentire il reclutamento del personale sanitario e non sanitario nonché del personale tecnico ed amministrativo, in conformità alle richiamate disposizioni, ha chiesto alle Aziende del SSR di procedere alla indizione di apposite procedure selettive per la formulazione di graduatorie, anche a tempo determinato, sempre nel rispetto della programmazione aziendale approvata e della sostenibilità economica risultante dai bilanci aziendali, prevedendo l'inserimento tra i requisiti specifici di valutazione , della valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza sanitaria;

Ritenuto che, al fine di dare esecuzione alle predette disposizioni è necessario prevedere apposite clausole che tengano in considerazione la professionalità acquisita dal personale (sanitario, non sanitario, amministrativo e tecnico) che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid ;

Ritenuto pertanto di inserire nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione a tempo determinato del personale sanitario, non sanitario, amministrativo e tecnico la seguente clausola:

“ In relazione alla valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza covid, prevista dalle vigenti disposizioni, la Commissione procede, all'interno della valutazione curricolare, all'assegnazione di un punteggio premiale per i candidati che abbiano partecipato all'emergenza Covid per almeno sessanta giorni continuativi. Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente (servizio a TEMPO PIENO) :

- Punti 0, 0833 per mese (minimo mesi due) fino a un max di punti 1,50 per il servizio prestato fino a 18 mesi . Per servizio a tempo parziale o a orario ridotto i punteggi verranno ridotti proporzionalmente”.

Ritenuta la indifferibilità ed urgenza del presente atto al fine di adeguare le procedure di selezione dell'ASP alle vigenti disposizioni in materia di valorizzazione del servizio prestato per l'emergenza covid;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 N. 543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

## DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Richiamata vigente normativa nazionale e regionale in materia di valorizzazione del servizio prestato per l'emergenza covid-19;

Di inserire nei bandi di concorso o negli avvisi di selezione a tempo determinato del personale sanitario, non sanitario, amministrativo e tecnico la seguente clausola:


“ In relazione alla valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza covid, prevista dalle vigenti disposizioni, la Commissione procede, all'interno della valutazione curricolare, all'assegnazione di un punteggio premiale per i candidati che abbiano partecipato all'emergenza Covid per almeno sessanta giorni continuativi. Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente (servizio a TEMPO PIENO) :

- Punti 0,0833 per mese (minimo mesi due) fino a un max di punti 1,50 per il servizio prestato fino a 18 mesi . Per servizio a tempo parziale o a orario ridotto i punteggi verranno ridotti proporzionalmente”.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli

